

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2025, n. 10

Misure per la competitivita' delle imprese attraverso l'ottenimento e il mantenimento di certificazioni.

(GU n.41 del 11-10-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO19 del 16 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. Nell'ambito delle misure per la competitivita' delle micro, piccole e medie imprese regionali, di seguito PMI, volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la regione con la presente legge sostiene iniziative per l'ottenimento o il mantenimento da parte delle PMI di certificazioni dei sistemi di organizzazione e di gestione, di certificazioni di sicurezza, di certificazioni di prodotti o servizi oprocessi produttivi, di certificazioni di figure professionali utilizzate all'interno dell'impresa, di certificazioni sulla sostenibilita' sociale e ambientale, nonche' di diagnosi energetiche, anche ai fini della promozione della responsabilita' sociale, della sicurezza sul lavoro, della parita' di genere, dell'innovazione tecnologica e della transizione ecologica.

Art. 2

Definizioni di PMI

1. Ai fini della presente legge, le definizioni di PMI sono individuate dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita in Italia con il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, con procedura a sportello, alle PMI che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentano i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al registro delle imprese;
- b) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuita' aziendale;
- d) essere in stato di regolarita' contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

2. Ulteriori requisiti potranno essere individuati dalla regione nel bando annuale, adottato ai sensi dell'art. 30, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4

Interventi e spese ammissibili a contributo

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi, per l'ottenimento o il mantenimento di certificazioni di qualita', anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati che attestano la conformita' di un prodotto, servizio, processo o sistema di gestione, a specifiche norme o standard internazionali.

2. Per ciascun bando annuale ogni impresa puo' presentare una sola domanda, riferita a una delle seguenti opzioni:

a) una sola certificazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

b) una certificazione integrata o combinata, considerata come un'unica certificazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

3. In aggiunta alle certificazioni di cui al comma 2, nella stessa domanda, l'impresa puo' richiedere anche le ulteriori certificazioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le spese oggetto di incentivo e i criteri generali per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dell'incentivo stesso.

5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque,

non oltre i dodici mesi precedenti alla data di presentazione della stessa.

6. Per le imprese gia' in possesso delle certificazioni di cui al comma 1, l'amministrazione regionale puo' stabilire nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a PMI, almeno uno dei seguenti criteri di premialita':
- a) preferenza in graduatoria a parita' di punteggio;
 - b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
 - c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Art. 5

Spese inammissibili a contributo

1. Sono considerate spese inammissibili a contributo quelle riconducibili ai normali costi di funzionamento dell'impresa e quelle di consulenza per la predisposizione e la presentazione telematica della domanda.

Art. 6

Misura del contributo

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella misura del 75 per cento delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino a un massimo di 21.000 euro, secondo i seguenti parametri:
- a) fino a 3.500 euro per l'ottenimento di certificazioni singole;
 - b) fino a 7.000 euro per gli interventi di certificazione integrata o combinata finalizzati all'ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione;
 - c) fino a 3.000 euro per l'attestazione e/o accreditamento;
 - d) fino a 3.000 euro per il rinnovo e/o l'adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;
 - e) fino a 8.000 euro per le diagnosi energetiche.
2. Alle imprese in possesso del rating di legalita', qualora sia stato documentato nella relativa domanda, e' inoltre riconosciuta una premialita' di 250 euro, comunque nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione.
3. Per le microimprese l'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 e' maggiorato del 10 per cento.

Art. 7

Cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. I contributi concedibili non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

Art. 8

Normativa europea di riferimento

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalita' di cui all'art. 3, e in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, e' autorizzata la spesa di 637.500 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo, per l'anno 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
- La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

